REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio	Presidente
dott.ssa Giuseppina Mignemi	Consigliere
dott.ssa Oriella Martorana	Consigliere
dott. Antonio Palazzo	Consigliere
dott. Marco Fratini	Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi in appello iscritti nel registro di segreteria al n. **59682** proposti da:

A) Francesca Sette, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Musumeci Toti, Eva Rafaella Desana, Ivan Uglio, elettivamente domiciliata come in atti;

B) Giacomo Mario Sette, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Musumeci Toti, Eva Rafaella Desana, Ivan Uglio, elettivamente domiciliato come in atti;

C) Enrico Saggese, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Carbone, elettivamente domiciliato come in atti

contro

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio;

Procura Generale della Corte dei conti,

avverso e per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Lazio n. 749 del 2021, depositata l'11.10.2021, notificata a tutte le parti il 2 novembre 2021.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 5 febbraio 2025, con l'assistenza della dott.ssa Chiara Pimpinella, data per letta, con il consenso delle parti presenti, la relazione del relatore Cons. Fratini, gli avv.it Musumeci Toti, Uglio e Carbone e il Vice Procuratore generale Cons. Sabrina D'Alesio.

Ritenuto in

FATTO

1. La Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Lazio, con la sentenza gravata, ha condannato gli odierni appellanti al pagamento dell'importo complessivo di euro 447.905, 67 (anziché a quello di euro 497.905, 67 come richiesto nell'atto di citazione), nella seguente misura: in solido Sette Francesca, Sette Mario Giacomo e Saggese Enrico per euro 96.530,00, quest'ultimo soltanto fino all'importo di euro 38.493,77; in solido Sette Francesca e Sette Mario Giacomo per euro 339.600,00; per euro 10.000,00 Mario Giacomo Sette e per euro 1.775,67 Sette Francesca; il tutto oltre rivalutazione, interessi e spese.

La condanna è stata emessa per un danno erariale derivante dalla sovrafatturazione di alcune prestazioni concernenti consulenze e

servizi, nella maggior parte dei casi ritenute fittizie, a carico dell'ASI, con contestuale creazione di un fondo occulto le cui somme erano poste a disposizione degli odierni appellanti, nonché dal pagamento di false consulenze, anche per il tramite della società Get 1t Communication S.r.l., all'epoca dei fatti, riconducibile alla famiglia Sette.

Il giudice di primo grado ha reputato non idonee a superare le contestazioni mosse dalla Procura erariale le conclusioni a cui sono pervenute le perizie di parte, pure, prodotte dai sig.ri Sette, in quanto:

i) la relazione della dott.ssa Raffaella Carbone, secondo cui nella fattispecie si è trattato di compensi corrisposti alla GET IT per la funzione di intermediario svolta e non già di sovrafatturazione, è stata ritenuta intrinsecamente contraddittoria laddove afferma che "*E' di tutta evidenza che la GET IT non abbia avuto nessun tipo di rapporto per forniture e/o servizi eseguiti per A.S.I.*", ipotizzando una intermediazione che sarebbe avvenuta solo con le società fornitrici di servizi e non anche con ASI che se ne avvaleva;

ii) la relazione tecnica dell'Ing. Luigi Maria Perotti, relativa al sistema di aggiudicazione (offerta più vantaggiosa), è stata ritenuta non idonea a escludere che si sarebbe potuto ottenere un prezzo migliore.

Il giudice di primo grado ha, altres,ì disatteso l'assunto difensivo circa l'insussistenza della responsabilità amministrativa fondato sull'assenza di potere decisionale o di rappresentanza dell'ASI. Al riguardo, il giudice ha rilevato che tale assunto si basa sulla negazione dell'ingerenza degli odierni appellanti nella gestione di taluni affari di ASI, che risulta invece chiaramente provata dalle indagini svolte.

Analogo, negativo, apprezzamento è stato espresso dal giudice di primo grado in ordine alle argomentazioni difensive del Saggese, essenzialmente volte a sostenere l'estraneità alle condotte illecite. Il Collegio di primo grado ha evidenziato che la tesi difensiva richiama aspetti puramente formali e non fornisce alcuna spiegazione in ordine al potere di fatto che i Sette (e soprattutto Francesca) esercitavano nei confronti dei fornitori di servizi ad ASI, e che non poteva che derivare dalla conoscenza dei rapporti privilegiati tra i Sette e il Saggese, presidente dell'Ente.

La condotta dannosa oggetto del giudizio è stata imputata a titolo di dolo.

2. Tutti i tre i convenuti in primo grado hanno proposto appello avverso la sentenza di condanna.

2.1. La sig.ra Francesca Sette ha formulato i seguenti motivi di gravame:

1. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile.

L'appellante afferma di non essere inquadrata nei ruoli dell'ASI, ma in quelli di Finmeccanica, precisando "*che la sua attività consisteva nel partecipare insieme al Presidente Saggese ai soli eventi dell'ASI nei quali vi era anche uno stand di Finmeccanica, svolgendo in tali occasioni un ruolo di consulenza per la comunicazione del Presidente nell'interesse di Finmeccanica, con un'attività del tutto priva di quel carattere di continuità richiesto dalla giurisprudenza ai fini della configurabilità di un rapporto di servizio*".

2. Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di prescrizione.

L'appellante afferma che rispetto alla notifica dell'invito a dedurre avvenuta in data 28.12.2018, l'azione erariale è da ritenersi prescritta, perché le erogazioni fatte dall'ASI a favore di tutti i fornitori per presunte sovrafatturazioni o per fatturazioni per prestazioni inesistenti si riferiscono a rapporti esauriti al più tardi alla data del 14 novembre 2013.

In ogni caso, i fatti erano ben noti all'ASI e alla Procura contabile già dalla segnalazione del 25 gennaio del 2012, la cui notizia di danno è stata archiviata dalla Procura perché ritenuta generica, quando, al contrario, la stessa risultava più circostanziata rispetto agli articoli di giornale comparsi su "La Repubblica" nel febbraio 2014 e su cui la Procura contabile ha fondato la propria iniziativa. Proprio dalla notifica dell'invito a dedurre si può ulteriormente ricavare che i fatti erano ben noti alla Procura già dal 2007, risultando già da quel momento un fascicolo istruttorio connesso a quello del 2014.

3. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo della responsabilità amministrativa.

L'appellante censura la valutazione effettuata dalla sentenza di primo grado sulle perizie di parte (a firma rispettivamente della dott.ssa Raffaella Carbone e del dott. Luigi Maria Perotti), ritenute dal Collegio rispettivamente "*intrinsicamente contraddittorie" e "non convincenti*".

Ad avviso dell'appellante le due perizie hanno dimostrato come non vi sarebbe stata alcuna sovrafatturazione o fatturazione per prestazioni inesistenti, né alcun danno all'ente (per non essere le fatture emesse nei confronti dell'ASI).

L'appellante evidenzia, anche, che le mancava la possibilità di compiere le attività contestate, non avendo alcun ruolo decisionale all'interno dell'azienda spaziale, ma esclusivamente quello di consulente del Presidente.

Si contesta, altresì, il carattere fittizio delle prestazioni rese, evidenziando come la Procura si sarebbe appiattita sulle risultanze delle indagini investigative, senza provare gli elementi strutturali dell'illecito e soprattutto il danno che l'ASI, da parte sua, non ha mai contestato né ai propri dipendenti, né a Francesca Sette e a Mario Giacomo Sette: di talché, solo al fine di definire ogni eventuale pendenza, la prima avrebbe deciso di sottoscrivere un accordo con l'ASI per definire transattivamente ogni possibile controversia con la corresponsione di euro 50.000.00.

4. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo e il nesso di causalità.

Anche sotto questo profilo l'appellante censura la sentenza appellata, ritenendo che non sia stato provato né il dolo, né il nesso di causalità.

5. Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ridotto la condanna nel quantum in relazione all'importo versato sul libretto di deposito giudiziario n. 593673 del 3 dicembre 2018.

Si contesta, ancora, l'erroneità della statuizione, perché la confisca è stata disposta con la sentenza del Tribunale di Roma di applicazione della pena su richiesta e non già, come ritenuto in sentenza, in quanto afferente a reati tributari.

6. Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ridotto la condanna

nel quantum in relazione all'IVA.

Ad avviso dell'appellante anche sotto questo profilo la sentenza è da ritenersi erronea, in quanto l'importo delle ritenute fiscali, costituendo una voce di entrata per l'Amministrazione finanziaria, può valutarsi quale vantaggio conseguito da un'altra Amministrazione e deve essere quindi scomputato dal danno erariale.

2.2. Con il proprio atto di appello, Mario Giacomo Sette ha formulato i seguenti motivi di gravame.

1. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile

Sul punto l'appellante evidenzia che non è stata in alcun modo provata la sussistenza del rapporto di servizio con l'ASI e che in ogni caso è stato ampiamente dimostrato, già nel primo grado di giudizio, che il Sette, a prescindere dal suo rapporto di impiego con la CIRA, non risultava nell'organigramma dell'Azienda spaziale all'epoca dei fatti, né nell'elenco del personale, né inserito nell'organizzazione amministrativa con carattere di continuità, avendo egli sempre contestato la mansione di addetto stampa, impropriamente attribuitagli.

2. Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di prescrizione.

Al riguardo si evidenzia che la notifica dell'invito a dedurre si è perfezionata nei suoi confronti il 21 gennaio 2019, di talché l'azione erariale è da ritenersi prescritta per le stesse motivazioni rassegnate dall'appellante Sette Francesca.

3. Omessa pronuncia del giudice di primo grado in merito all'eccezione di nullità dell'atto di citazione.

L'appellante lamenta che il giudice di primo grado non si è pronunciato sull'eccezione sollevata dalla difesa, con cui si chiedeva di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la parte relativa al danno derivante all'ASI dalla asserita sovrafatturazione dei servizi resi da Sistina Travel Lufthansa, posto che, al di là della formulazione della domanda risarcitoria, non sarebbero chiare le ragioni per cui anche Sette Mario, oltre che Sette Francesca, debba ritenersi responsabile.

4. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo della responsabilità amministrativa.

L'appellante censura la sentenza di primo grado in ordine alla valutazione delle perizie di parte effettuata dal giudice di primo grado. Si afferma che le due perizie hanno dimostrato come non vi sarebbe stata alcuna sovrafatturazione o fatturazione per prestazioni inesistenti, né alcun danno all'ente (per non essere le fatture emesse nei confronti dell'ASI), non senza considerare che in ragione del suo ruolo non avrebbe mai avuto la concreta possibilità di inferirsi negli affari dell'Azienda.

L'appellante contesta, altresì, il carattere fittizio delle prestazioni rese, evidenziando come la Procura si sarebbe appiattita sulle risultanze delle indagini investigative, senza provare gli elementi strutturali dell'illecito e soprattutto il danno che l'ASI non ha mai contestato, né ai propri dipendenti, né a Francesca Sette e a Mario Giacomo Sette: di talché, solo al fine di definire ogni eventuale pendenza, la stessa

avrebbe deciso di sottoscrivere un accordo con l'ASI per definire transattivamente ogni possibile controversia con la corresponsione di euro 50.000.00.

5. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo e il nesso di causalità.

La censura riflette i contenuti dell'analogo motivo di gravame proposto dalla sig.ra Sette.

6. Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ridotto la condanna nel quantum in relazione all'importo versato sul libretto di deposito giudiziario n. 593673 del 3 dicembre 2018, per le stesse motivazioni già rassegnate dall'appellante Sette Francesca.

7. Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ridotto la condanna nel quantum in relazione all'IVA, per le stesse motivazioni già rassegnate dall'appellante Sette Francesca.

8. Erroneità della sentenza in cui non ha accolto le richieste istruttorie.

2.3. Con il proprio atto di appello, il Saggese ha proposto i seguenti motivi di gravame.

1. Erroneità della sentenza sulla statuizione relativa al rigetto dell'eccezione di prescrizione.

Evidenzia al riguardo che l'invito a dedurre gli è stato notificato il 13 dicembre 2018. Conseguentemente, rispetto a tale data, non potendosi in alcun modo configurare la sussistenza dell'occultamento doloso del danno, l'azione è da ritenersi prescritta, perché le erogazioni fatte dall'ASI a favore di tutti i fornitori per presunte sovrafatturazioni o per fatturazioni per prestazioni inesistenti si riferiscono a rapporti esauriti

al più tardi alla data del 14 novembre 2013.

In ogni caso, come già ampiamente rappresentato nel primo grado di giudizio, i fatti erano ben noti all'ASI e alla Procura contabile già dalla segnalazione del 25 gennaio del 2012 e non già dal febbraio 2014, data di pubblicazione degli articoli di giornale comparsi su " La Repubblica" nel febbraio 2014 e su cui la Procura contabile (V2014/00310/ MNV) ha fondato la propria iniziativa e da cui si evince che la conoscenza dei fatti risaliva a tre anni prima quando alla Procura pervenivano numerosi esposti. Non solo, ad avvisto dell'appellante, la conoscenza degli illeciti in capo alla Procura potrebbe risalire addirittura al 2007 quando fu aperto il primo fascicolo istruttorio (V2007/632/MNV) riguardante fatti analoghi a quelli di cui ci si occupa.

2. Error in iudicando e in procedendo. Insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi necessari per ravvisare profili di responsabilità. Intervenuta assoluzione con formula piena con sentenza del Tribunale penale di Roma, sez. I, n. 16435/14.

Secondo l'appellante, la sentenza è da ritenersi censurabile perché, nel confermare l'addebito contestato, non specifica in alcun modo la condotta illecita imputabile al Presidente Saggese, il quale è stato assolto nel procedimento penale n. 116435/2014 per tentata concussione con formula piena "perché il fatto non sussiste" con sentenza n. 3990/2020 passata in giudicato limitatamente alle statuizioni penali, da ritenersi pertanto vincolante anche nel presente giudizio.

3. Error in procedendo e/o in iudicando: omessa, contraddittoria e

insufficiente motivazione; travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria.

L'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha completamente omesso di valutare i documenti prodotti, dai quali emergerebbe, invece, la piena legittimità della sua condotta, risultando dalla "contabilità parallela" che tutte le uscite erano riconducibili a soggetti appartenenti alla famiglia Sette e delle quali il Saggese non beneficiava affatto. A riprova della sua estraneità ai fatti evidenzia che dalle prove testimoniali (cfr. dichiarazione Pignataro Arsiero, amministratore della ART WORK), risulta come Sette Francesca avesse rapporti esclusivamente con il Pignataro, senza alcun coinvolgimento del Saggese che, per ammissione del Pignataro stesso, aveva avuto un solo incontro con il Presidente.

4. Erroneità della sentenza in punto di quantificazione della quota di danno arrecato.

L'appellante lamenta che la quota di danno a lui imputata non trova riscontro nella documentazione versata agli atti del giudizio e la circostanza che il Saggese possa aver avuto delle elargizioni viene suggerita soltanto dalle affermazioni calunniose di Francesca Sette, perché tutti i soggiorni personali sono stati da lui stesso pagati con la propria carta di credito, mentre per i biglietti aerei relativi al viaggio ad Orlando nei 2011 era stata "svolta la pratica di invio in missione all'estero".

5. Omessa pronuncia sulla domanda finalizzata a sollecitare l'esercizio del potere riduttivo. *Error in iudicando e in procedendo* per violazione e

falsa applicazione dell'art. 112 del c.g.c.

L'appellante lamenta che il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sulla domanda finalizzata a sollecitare l'esercizio del potere riduttivo, invocandone in questa sede comunque l'esercizio.

3.La Procura generale si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza delle censure e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Con riguardo al motivo di gravame inerente alla giurisdizione, la Procura ritiene irrilevanti le eccezioni volte a sostenere, da un lato, il dato formale della sussistenza di un loro rapporto di impiego con Finmeccanica e, dall'altro, la mancanza di ogni loro inserimento nell'organigramma dell'ASI, essendo sufficiente, ai fini della sussistenza della giurisdizione, il mero inserimento anche di fatto degli odierni appellanti nell'Azienda spaziale.

Con riguardo alla prescrizione, la Procura evidenzia che, nei casi come quello di specie, connotati dall'occultamento doloso del danno, *il dies a quo* della prescrizione non può che decorrere dalla data del rinvio a giudizio emesso in data 4 maggio 2018. Invero, solo da quest'ultimo momento l'illecito erariale si è disvelato in tutte le sue componenti soggettive ed oggettive, di talché l'azione erariale non può ritenersi prescritta, essendo stati gli inviti a dedurre notificati nel dicembre 2018.

Secondo la Procura deve essere respinto anche il motivo di appello con cui si prospetta l'inammissibilità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 86 del c.g.c.,, avendo il requirente individuato nell'atto di citazione i

fatti posti a fondamento dell'atto in relazione ai quali il Sette si è ampiamente difeso sin dalla notifica dell'invito a dedurre.

Quanto al merito, la Procura evidenzia come da tutte le fonti di prova (tra cui quelle particolarmente rilevanti relative agli interrogatori del Marascia e del Pignataro e alle dichiarazioni spontanee di Francesca Sette) emerga in modo conclamato quel sistema di false fatturazioni e di false consulenze, in cambio di viaggi e di utilità varie, che gli odierni appellanti hanno concorso a realizzare.

Priva di pregio è la censura con cui lamentano l'errata quantificazione del danno. Da un lato la confisca penale, stante la sua natura accessoria alla sentenza di patteggiamento non può spiegare effetto alcuno sull'importo di condanna, attesa la natura risarcitoria del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile (cfr. *ex multis*, Corte conti, II appello n. 68/2023), e, dall'altro il preteso scorporo dell'IVA non si ritiene in alcun modo giustificabile anche in ragione dei comportamenti illeciti che hanno dato causa alle indebite elargizioni.

Relativamente al Saggese, invece, alcun pregio assume l'eccezione di difensiva volta a far valere l'assoluzione con formula piena nel procedimento penale n. 116435/2014, definito con sentenza n. 3990/2020. In detto procedimento il capo d'imputazione riguardava il delitto di tentata concussione *"per aver, nella sua qualità di Presidente dell'ASI, posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere Roberto Borsa, dirigente tecnologo di I livello dell'azienda spaziale a desistere dal denunciare in sede penale, tributaria, contabile e amministrativa le irregolarità relative a fatture inesistenti nell'attività dell'ASI, con conseguenti*

e diverse utilità." Si tratta, pertanto, di una imputazione diversa da quella del diverso e parallelo procedimento penale n. 59982/13 R.G.N.R. esitato nella richiesta di rinvio a giudizio del 4 maggio 2018 e i cui capi d'imputazione sono quelli di cui all'art. 318, 319 e 321 del c.p.p. e che, coinvolgevano, tra gli altri, Saggese Enrico nel sistema delle sovrafatturazioni e false consulenze, in danno dell'ASI. Conseguentemente alcuna efficacia vincolante può assumere la sentenza assolutoria di altro procedimento penale in quello oggetto del presente giudizio.

Di contro, secondo la Procura, da tutta la documentazione versata in atti, risulta provata anche la responsabilità del Presidente Saggese che beneficiò delle somme appostate nel "fondo occulto" per un importo pari ad euro 38.493,77, così come indicato nell'atto di citazione a pag. 11 e alle fonti di prova ivi richiamate, e per cui è stata resa la sentenza di condanna impugnata, senza far luogo da parte del giudice di primo grado, stante il carattere doloso della condotta, all'applicazione del potere riduttivo.

All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.

DIRITTO

1. Il Collegio dispone la riunione degli appelli, proposti avverso la medesima sentenza.

2. Si procede, in base all'ordine logico delle questioni, all'esame della censura relativa al difetto di giurisdizione.

La sentenza, sul punto, merita di esser confermata, essendosi essa allineata al costante l'orientamento di questa Corte, secondo cui

sussiste la giurisdizione contabile in presenza di un rapporto di servizio configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla pubblica amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento di una determinata attività in favore della medesima pubblica amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali, cui l'attività medesima, nel suo complesso è preordinata. (Cass. civ., sez. Un., 4 dicembre 2009, n. 25504; Cass. civ., Sez. Un., 20 ottobre 2006).

Dagli atti acquisiti al presente giudizio nonché da quelli del procedimento penale n. 21717/2018, risulta la fattiva ingerenza dei fratelli Sette nell'organizzazione dell'Agenzia Spaziale Italiana. Nel caso di specie, peraltro, come evidenziato dalla Procura risulta, anche dagli atti penali, che il Presidente Saggese aveva fatto transitare in ASI, tramite apposite convenzioni, assegnandole all'Ufficio di Presidenza, bene cinque persone, tra cui inizialmente Sette Francesca e successivamente anche il di lei fratello, Sette Giacomo (sentenza del Tribunale penale di Roma n. 3990/2020).

Il motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione deve pertanto essere respinto.

2. Non può essere accolta neppure la censura di inammissibilità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 86 del c.g.c..

Nel libello introduttivo del giudizio sono stati individuati i fatti posti a fondamento e gli elementi costitutivi della responsabilità degli odierni

appellanti, che hanno costituito oggetto del contradditorio anche nel presente grado di giudizio.

3. Prima di procedere all'analisi del merito della vicenda il Collegio è chiamato a esaminare il motivo inerente alla prescrizione.

Benchè dagli atti emergano profili di responsabilità degli odierni appellanti, l'esame del merito è precluso dalla maturata prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Sul punto, la sentenza di primo grado ha ritenuto sussistere nella fattispecie un caso di occultamento doloso del danno. Di conseguenza, il *dies a quo* del termine di prescrizione è stato individuato nella data del decreto di rinvio a giudizio, emesso in data 4 maggio 2018. Considerato che le notifiche degli inviti a dedurre sono state effettuate in data 13 dicembre 2018 (nei confronti di Saggese) e in data 20 dicembre 2018 (nei confronti di Francesca Sette) e in data 20 dicembre 2018 (nei confronti di Sette Mario Giacomo), l'azione di responsabilità promossa dall'organo requirente, secondo la sentenza gravata, sarebbe tempestiva.

La decisione di primo grado non può essere condivisa perchè si basa su un assunto affermato, ma indimostrato: l'occultamento doloso del danno.

Il Collegio di prime cure ha apoditticamente affermato la sussistenza dell'ipotesi occultatoria, senza motivare in ordine agli elementi da cui sarebbe evincibile tale ipotesi: elementi, peraltro, non forniti neppure dalla Procura erariale, né nella citazione di primo grado, né nell'atto defensionale del presente grado.

Al difetto di motivazione e prova dell'occultamento doloso si aggiunge l'ulteriore circostanza rappresentata dalla segnalazione -riferita a Francesca Sette, Mario Giacomo Sette ed Enrico Saggese – pervenuta alla Procura regionale della Corte dei conti in data 19.03.2012 e incardinata nel procedimento istruttorio 2010/01861/FRS.

La denuncia del 2012 è esplicita nell'individuazione dei fatti illeciti oggetto anche del presente giudizio e dei soggetti cui tali fatti illeciti sarebbero ascrivibili.

Nella denuncia del 2012 si fa riferimento alle modalità con cui, a detta dei funzionari dell'ASI autori della denuncia stessa, Francesca e Mario Giacomo Sette avrebbero posto in essere i fatti illeciti in contestazione.

Si legge infatti nella denuncia del 2012, tra l'altro, come "*La Signora* (Francesca Sette) *insieme al Presidente provvede alla scelta delle ditte da invitare alle gare di appalto per i servizi prima menzionati (normalmente svolte a trattativa privata), alla definizione del capitolato di gara, alla scelta della Commissione aggiudicatrice (talvolta partecipandovi). Una volta terminata la gara, la signora coordina le attività operative della ditta stessa vegliando all'esecuzione dei servizi previsti*". E ancora, "*con questa operazione i fratelli Sette controllano, legati strettamente all'ing. Saggese, tutto il budget di ASI e di CIRA legato alle attività di promozione, convegni e altro per un totale annuale di alcuni milioni di euro*". E ancora, "*come è già noto, le gare di appalto sono tutte falsate e opportunamente pilotate; i fornitori invitati sono sempre gli stessi e fanno parte di un gruppo ristretto che fa riferimento ai fratelli Sette; le ditte vincono a rotazione spartendosi i contratti. Questi sono spacchettati per voce in modo da non necessitare un passaggio nel Consiglio di*

Amministrazione come sarebbe previsto per legge viste le cifre elevate in gioco. In questo modo centinaia di migliaia di euro a gara sono distribuite all'interno del gruppo di 'ditte amiche'". E ancora "*il fatto nuovo che si è scoperto è la modalità con la quale i fratelli Sette lucrano su questa attività; ciò avviene facendo sovrafatturare le offerte alle ditte che partecipano alle gare visto che le stesse sono controllate e quindi non vi è la possibilità che le Commissioni di valutazione possano criticare le cifre indicate*".

Gli appellanti Sette evidenziano come la denuncia del 2012 non sia meno puntuale e circostanziata degli articoli di giornale cui la Procura ricollega la propria conoscenza dei fatti *(in particolare Repubblica online 6 febbraio 2014 e Repubblica 7 febbraio 2014).*

In sintesi, la denuncia del 2012, acquisita dalla Procura Contabile, è più puntuale e circostanziata rispetto a quella di cui agli articoli di giornale su cui la stessa ha fondato la propria azione, rappresenta il *dies quo* del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale.

Ne consegue l'accoglimento del motivo di appello in esame, con conseguente declaratoria di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale.

Spese compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Centrale d'appello, definitivamente pronunciando, previa riunione degli appelli, li accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, rigetta la domanda erariale per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.

L'estensore	**Il Presidente**
Marco Fratini	Giuseppina Maio
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 29/04/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente